

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

MARTEDI 25 FEBBRAIO 1958

(78<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Giornata annuale del disperso in guerra »  
(2242) (D'iniziativa dei senatori Tartufoli ed  
altri) (Seguito della discussione e approva-  
zione):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . . .	Pag. 1269, 1270, 1271
AGOSTINO . . . . .	1270, 1271
MANCINELLI . . . . .	1270, 1271
TUPINI . . . . .	1271
ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri	1270, 1271

« Estensione alle associazioni agrarie delle  
disposizioni contenute nella legge 21 giugno  
1896, n. 218 » (2308) (Approvato dalla Camera  
dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1268, 1269
AGOSTINO . . . . .	1269
ELIA, relatore . . . . .	1268, 1269

« Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, nu-  
mero 1047, concernente sussidi a favore dei  
lebbrosi e dei congiunti a loro carico » (2392)  
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	1266, 1268
LOCATELLI . . . . .	1268
MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica . . . . .	1268

« Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore  
dei Patroni speciali d'Italia San Francesco  
d'Assisi e Santa Caterina da Siena » (2463)  
(D'iniziativa dei deputati Bontade Margherita  
ed altri) (Approvato dalla Camera dei depu-  
tati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1265, 1266
LEPORE, relatore . . . . .	1266

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Agostino, Baracco,  
Condorelli, Elia, Fedeli, Gramigna, Lepore,  
Locatelli, Mancinelli, Menotti, Molinari, Nasi,  
Piechele, Piegari, Raffener, Schiavone, Spasa-  
ri, Terracini e Tupini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del  
Regolamento, il senatore Nicola Angelini è so-  
stituito dal senatore Tessitori.

Intervengono il Presidente del Consiglio dei  
ministri Zoli, il Sottosegretario di Stato per  
l'interno Bisori e l'Alto Commissario per l'igie-  
ne e la sanità pubblica Mott.

MOLINARI, Segretario, legge il processo  
verbale della seduta precedente, che è appro-  
vato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge  
d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita  
ed altri: « Ricorrenza festiva del 4 ottobre in  
onore dei Patroni speciali d'Italia San Fran-  
cesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena »  
(2463) (Approvato dalla Camera dei depu-  
tati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la  
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei

deputati Bontade Margherita ed altri: « Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEPORE, *relatore*. La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca disposizioni in materia di ricorrenze civili. In questa legge, come è noto, non è riportata la festività di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, che sono i patroni speciali d'Italia.

La relazione dei proponenti del disegno di legge in discussione illustra ampiamente i motivi dell'opportunità di dichiarare festivo un giorno dedicato a questi due Santi. Si è scelto il 4 ottobre e non il 30 aprile (dedicato a Santa Caterina da Siena), anche perchè questo giorno è seguito immediatamente dal 1° maggio, considerato solennità civile per l'articolo 4 della citata legge del 1949.

Ritengo che nessuno vorrà negare a Francesco d'Assisi e a Caterina da Siena la doverosa riconoscenza giustamente tributata dai cittadini, negli altri paesi civili, ai patroni speciali della propria nazione. Raccomando perciò il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

Il 4 ottobre è considerato solennità civile in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico » (2392).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico », sul quale riferirò io stesso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Lo stanziamento è formalmente regolare. Veda la Commissione di merito se sia opportuno ridurre lo stanziamento destinato ai dispensari antitubercolari per aumentare quello per le indennità ai lebbrosi e ai loro parenti: tale giudizio comparativo non è di competenza della 5<sup>a</sup> Commissione, la quale fa presente soltanto che dovrebbe opporsi ad ogni eventuale tentativo di ripristinare o comunque aumentare gli stanziamenti a favore dei dispensari antitubercolari ».

Onorevoli colleghi, con legge 5 aprile 1950, n. 175, venne autorizzata la spesa di 325 milioni per l'ampliamento ed il miglioramento dei lebbrosari, nonchè per l'istituzione di una colonia agricola per lebbrosi.

Con le opere predette si è potuto disporre per la totalità degli infermi in fase contagiate l'isolamento ospedaliero determinando indubbiamente un notevole miglioramento della azione profilattica e terapeutica che l'Alto Commissariato sta svolgendo contro la grave malattia sociale.

L'applicazione delle misure di profilassi si rende particolarmente difficile contro la lebbra, in quanto, in essa, il problema profilattico è intimamente connesso, più che in altre malattie, al problema assistenziale, a causa del lunghissimo decorso dell'infermità e del periodo di contagio; delle gravi minorazioni che ne con-

seguono; del senso di pietà o di timore che il più delle volte determina l'ammalato.

A tal fine non basta predisporre i locali per accogliere gli infermi: trattandosi di ricoveri a carattere coattivo, non è agevole infatti ottenere l'esecuzione di essi per la viva opposizione degli infermi stessi o spesso dei loro congiunti che si vedono privati del capo famiglia o, comunque, dei mezzi di sostentamento. Tale stato di cose è confermato dalle continue agitazioni dei lebbrosi accolti negli appositi reparti. E, malgrado ogni possibile vigilanza, accade non di rado che alcuni infermi, sollecitati da interessi familiari od altro, evadano dai detti reparti facendo la loro apparizione fra la popolazione, e determinando turbamento fra la stessa. In conseguenza con la legge 29 ottobre 1954, n. 1047, sono state stabilite provvidenze economiche a favore dei lebbrosi ricoverati negli appositi luoghi di cura, di quelli dimessi e tenuti in osservazione a domicilio, nonché dei congiunti risultanti a carico dei lebbrosi ricoverati.

La legge stessa assegnò per tale spesa uno stanziamento annuo di lire 50 milioni, demandando all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di stabilire, d'intesa con il Ministero del tesoro, la misura del sussidio e le relative modalità di corresponsione.

Con decreto commissariale 3 aprile 1955 il sussidio venne determinato nelle seguenti misure:

a) hanseniani ricoverati e loro congiunti a carico: lire 200 giornaliera;

b) hanseniani tenuti in osservazione domiciliare: lire 150 giornaliera.

Per il periodo dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1955 tali misure erano ridotte della metà.

Il successivo decreto commissariale 27 agosto 1955, oltre a stabilire la retrodatazione del sussidio nella misura intera al 1° luglio 1953, estese il beneficio anche ai figli e figliastri degli hanseniani minori degli anni 18, mentre con il precedente decreto la concessione era limitata ai minori degli anni 14.

Trascorso il primo periodo di applicazione della legge succitata, e dopo un accurato censimento di tutti i lebbrosi, ricoverati e non, e dei loro congiunti a carico, si accertò la possi-

bilità di aumentare la misura del sussidio, sempre s'intende, per quanto riguarda la spesa, restando nei limiti dello stanziamento annuo di 50 milioni.

Esaminate varie ipotesi di soluzioni, ed escludendo d'altra parte quella che, apportando un aumento indiscriminato per tutti avrebbe superato lo stanziamento, si ritenne che la soluzione più equa fosse quella di lasciare inalterata la misura del sussidio stabilita per gli hanseniani ricoverati e loro congiunti a carico (lire 200 giornaliera) e di aumentare invece da lire 150 a lire 300 giornaliera la misura del sussidio dei dimessi tenuti in osservazione a domicilio. L'aumento ebbe decorrenza dal 1° luglio 1956 e fu stabilito con decreto commissariale 3 aprile 1957.

È da tener presente al riguardo che gli hanseniani ricoverati, oltre ad usufruire di vitto ed alloggio gratuiti, percepiscono un sussidio di lire 200 per sé e per ogni congiunto a carico; in tal modo, poichè la media degli hanseniani ha un carico di famiglia di 3-4 persone circa, ogni ricoverato ha la possibilità di percepire dalle 800 alle 1000 lire giornaliera. Al contrario, gli hanseniani sottoposti a controllo domiciliare — che incontrano enormi difficoltà, per non dire una impossibilità pratica, nell'ottenere un lavoro retribuito, a causa del timore di contagio — avrebbero dovuto far fronte con le 150 lire giornaliera da essi soli percepite a tutte le esigenze della proprio famiglia; famiglia anch'essa per lo più numerosa ed egualmente schivata dalla società. L'aumento del sussidio non vuol significare una soluzione dei problemi economici dei rispettivi beneficiari, ma costituisce un indubbio sollievo del quale, una volta dimessi dai reparti ospedalieri, verranno ad usufruire anche quelli attualmente ricoverati.

Onde venire incontro a tali esigenze si è provveduto con il disegno di legge in esame.

La spesa prevista è di lire 120 milioni perchè a ciascuno degli hanseniani ricoverati o isolati e curati a domicilio (circa 480) ed a ciascuno dei familiari a carico degli uni o degli altri (circa 330) verrebbe corrisposto un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, di lire 400.

$(480 + 330) \times 400 \times 365 = L. 118$  milioni 260.000).

Il relatore esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

LOCATELLI. Noi siamo favorevoli al disegno di legge; ci rincresce soltanto che la cifra fissata sia inadeguata ai bisogni straordinari dei poveri lebbrosi. Ad ogni modo, ad evitare che il disegno di legge subisca altri ritardi, lo approviamo.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Lo stanziamento annuo previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, per la concessione di sussidi a titolo di soccorso giornaliero a favore dei lebbrosi e dei loro congiunti è aumentato di lire 70 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero di cui alla legge sopra citata è esteso, a decorrere dal 1° luglio 1957, ai congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione, semprechè detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno.

(È approvato).

#### Art. 3.

Alla copertura del maggiore onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1957-58 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 288 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Ringrazio la Commissione a nome dei beneficiari delle norme testè approvate, i quali si sono dichiarati soddisfatti anche del modesto miglioramento del sussidio che possiamo loro dare.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218** » (2308) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ELIA, *relatore*. Questo è un disegno di legge che attua un decentramento di carattere amministrativo e che snellisce e abbrevia il corso di procedure riferentisi alle associazioni agrarie, come è stato invocato già da moltissime parti, perchè sempre si è lamentato che appunto nella burocrazia e nella sua attività vi siano difficoltà nell'attuazione dei fini che si propone la legge vigente. Invero la procedura per gli acquisti di immobili da parte delle Associazioni agrarie, di cui alla legge 16 giugno 1927, numero 1766, e al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, è attualmente regolata dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, che nientemeno prescrive che i lasciti e le donazioni debbono essere autorizzati con decreto del Capo dello Stato previo parere del Consiglio di Stato.

È evidente che questa procedura importa un lungo lasso di tempo e rende quasi impossibile, poi, la vendita di questi beni perchè è chiaro che un acquirente non ha, molte volte, la possibilità e la volontà di aspettare tanto tempo. Si è ritenuto quindi opportuno un provvedimento legislativo per snellire questa lunga procedura e per evitare che si renda necessario l'intervento del Capo dello Stato.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)78<sup>a</sup> SEDUTA (25 febbraio 1958)

Col disegno di legge in esame si estendono anche alle associazioni agrarie le disposizioni di legge 21 giugno 1896, n. 218 e del relativo regolamento 26 luglio 1896, n. 361, in virtù delle quali spetta al Prefetto di autorizzare l'acquisto di beni stabili da parte delle provincie, dei comuni e delle istituzioni di beneficenza. Quindi le associazioni agrarie sono equiparate ai detti enti pubblici.

Per assicurare poi il proseguimento di una procedura nello stesso tempo semplice e spedita e insieme assicurare che non sorgano inconvenienti, è parso opportuno stabilire, nello articolo 2, che « i provvedimenti prefettizi di autorizzazione sono adottati previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

L'8<sup>a</sup> Commissione, alla quale è stato chiesto il parere, ha reso noto di non aver osservazioni da fare sul disegno di legge, del quale io raccomando l'approvazione.

AGOSTINO. Finchè ci si limita alla lettura degli articoli del disegno di legge, non c'è nulla da obiettare. Si tratta di consentire alle associazioni agrarie di potere, con la massima facilità, accettare lasciti o donazioni; in questo caso si tratta di un arricchimento da parte di dette associazioni. Ma, stando alla relazione del senatore Elia, si dovrebbe semplificare la procedura anche in ordine alle alienazioni. Quindi questo disegno di legge dovrebbe consentire alle associazioni agrarie di avvalersi anche della facoltà di vendere i beni acquistati per lasciti e donazioni.

ELIA, *relatore*. È stato un *lapsus*. Si tratta solamente di acquisti.

AGOSTINO. Ne prendo atto. Non ho niente'altro da obiettare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

Alle associazioni agrarie, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed al regio decreto

26 febbraio 1928, n. 332, sono estese le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo regolamento 26 luglio 1896, n. 361, sulla competenza dei prefetti ad autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

I provvedimenti prefettizi di autorizzazione sono adottati previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufofoli ed altri: « Giornata annuale del disperso in guerra » (2242).**

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufofoli ed altri: « Giornata annuale del disperso in guerra ».

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge, di cui do nuovamente lettura.

#### Articolo unico.

La terza domenica del mese di settembre di ogni anno è dedicata alla celebrazione del disperso in guerra. La celebrazione sarà fatta a Roma all'Altare della Patria alla Tomba del Milite ignoto, ed a Cagnacco del Friuli nell'apposito Tempio sorto per la ricordanza dolente, nonchè ovunque organizzazioni patriottiche lo ritengano, previo avviso agli organi competenti. Alle manifestazioni parteciperanno autorità civili e militari opportunamente invitate.

Gli edifici pubblici esporranno la bandiera a mezz'asta.

Come la Commissione ricorderà, il disegno di legge aveva già formato oggetto di discus-

sione, ed erano stati presentati numerosi emendamenti:

Da parte del senatore Mancinelli: aggiungere nel titolo e alla fine del primo periodo dell'articolo unico le parole: « e nella lotta partigiana ».

Da parte del senatore Tupini: aggiungere nel titolo ed alla fine del primo periodo dell'articolo unico le parole: « e del caduto in guerra ». Nel secondo periodo dell'articolo unico sopprimere le parole: « a Roma all'Altare della Patria, alla Tomba del Milite ignoto, ed a Carnaccio del Friuli nell'apposito Tempio sorto » e la parola: « nonchè ».

Da parte del senatore Agostino: sopprimere il secondo comma dell'articolo unico.

Poi, per divergenze sorte circa la formulazione dell'articolo unico, il relatore ha creduto bene di rinunciare al mandato ricevuto. Quindi ho riassunto io la situazione; però farei mio l'emendamento già preparato dal relatore, così formulato:

« È istituita una giornata a ricordo e celebrazione dei dispersi per fatti di guerra. Essa è stabilita nella terza domenica del mese di settembre di ogni anno e potrà essere promossa dalle Associazioni dei congiunti dei dispersi, e dal Comitato promotore del Tempio di Carnaccio.

Se ne dovrà dare preavviso, comunicando il programma delle manifestazioni, almeno tre giorni prima, alle autorità di P.S. per il nulla osta e alle autorità militari territoriali del luogo.

Alla manifestazione parteciperanno le autorità civili e militari che saranno invitate a cura dell'Associazione promotrice ».

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo un chiarimento: « potrà essere promossa », cosa significa? » Le parole: « Essa è stabilita » si riferiscono alla giornata, ma le parole: « potrà essere promossa » si riferiscono alla celebrazione, perchè la data è quella fissata. Parlo solo dal punto di vista formale.

AGOSTINO. Potrebbe essere una giornata celebrativa con esposizione di bandiere eccetera, come in tutte le altre solennità nazionali.

MANCINELLI. Riferendomi anche alla celebrazione di domenica scorsa, insisto nel mio emendamento, e cioè che la Giornata sia dedicata al disperso in guerra e nella lotta partigiana. Credo che la mia proposta, in questo momento, possa essere accolta da tutti e possa essere anche la conseguenza della legge che ha avuto l'altro giorno la sua solenne sanzione col messaggio del Presidente della Repubblica e con il nobile discorso del Presidente del Consiglio.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Nel testo proposto dal relatore è detto: « dispersi per fatti di guerra »; tale dizione comprende tutti.

MANCINELLI. Ma noi sappiamo che, nella accezione comune, il fatto stesso che ci sia voluta una legge *ad hoc* per riconoscere il Corpo volontari della libertà, significa che i partigiani non erano compresi fra i combattenti; quindi nell'opinione comune questa distinzione ancora sussiste. Dal momento che la questione è stata posta non comprendo perchè non potrebbe essere risolta. Il fatto di non accogliere il mio emendamento avrebbe un significato.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Avrebbe il significato opposto, per la semplice ragione che, in seguito alla discussione, abbiamo appunto adottato la dizione: « per fatti di guerra »; accennare ai dispersi della guerra di liberazione potrebbe far supporre che si tratti di due cose distinte. Appunto per questo mi sembra che si debba ritenere la formula generale più opportuna. Quando dalla discussione è emerso chiaro che noi intendiamo riferirci anche ai dispersi nella guerra partigiana, mi pare che sia un atto d'omaggio non fare distinzioni o separazioni.

MANCINELLI. Allora resta inteso che la Commissione concorda con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. È stato proprio in seguito alla discussione che si è proposta la dizione « per fatti di guerra », intendendosi compresi anche i dispersi della lotta partigiana.

TUPINI. La dizione: « fatti di guerra » li comprende tutti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Il nuovo testo, a questo punto, prosegue: « Essa è stabilita nella terza domenica di settembre di ogni anno »...

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. È meglio dire: « La celebrazione è stabilita », perchè « essa » sembra riferirsi alla giornata.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. « E potrà essere promossa dalle Associazioni dei congiunti dei dispersi, e dal Comitato promotore del Tempio di Carnaccio ».

MANCINELLI. Non si potrebbe dire: « È promossa dal Ministero della difesa d'accordo ecc. », in modo che ci sia un'istituzione responsabile che dà esecuzione?

TUPINI. Io direi che non dobbiamo statalizzare tutte. Sono le Associazioni che si fanno promotrici. Se credono di celebrare la festa prevista dalla legge, lo fanno; altrimenti no. Perchè dobbiamo farne obbligo allo Stato?

MANCINELLI. Intendevo dire: « d'accordo con tutte le Associazioni ».

TUPINI. È meglio lasciare la libera iniziativa alle Associazioni.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Se ne dovrà dare preavviso, comunicando il programma delle manifestazioni, almeno tre giorni prima, alle autorità di pubblica sicurezza per il nulla osta e alle autorità militari territoriali del luogo.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Fissare un preavviso di tre giorni non mi pare opportuno.

TUPINI. Avevamo detto: « previo avviso agli organi competenti ».

AGOSTINO. Ritengo sia meglio non porre quest'obbligo.

TUPINI. Ad ogni modo la dizione primitiva era molto meno vincolante di quella che forma l'oggetto dell'emendamento. Soppriamolo comunque la seconda parte dell'articolo: « Se ne dovrà dare preavviso », eccetera.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge il quale, con gli emendamenti testè discussi, risulterebbe così formulato:

*Articolo unico.*

È istituita una Giornata a ricordo e celebrazione dei dispersi per fatti di guerra. La celebrazione è stabilita nella terza domenica del mese di settembre di ogni anno e potrà essere promossa dalle Associazioni dei congiunti dei dispersi, e dal Comitato promotore del Tempio di Carnaccio.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,50.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.